

Direzione Centrale Patrimonio, Commercio e Sist. Informativo
Servizio Attività Economiche e di Servizio – Sportello Unico Attività
Produttive, Pianificazione Commerciale
GP
0/B

2013 05373/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

12 novembre 2013

Convocata la Giunta, presieduta dal Vicesindaco Elide TISI, sono presenti gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Ilda CURTI
Stefano GALLO
Domenico MANGONE

Gianguido PASSONI
Mariagrazia PELLERINO
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli Assessori: Enzo LAVOLTA - Stefano LO RUSSO - Claudio LUBATTI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI NUOVA LOCALIZZAZIONE L1 IN VIA GRESSONEY 3/A. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D'INTESA DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 7 D.C.C. 12 MARZO 2007 MECC. 2006-10283/122.

Proposta dell'Assessore Mangone.

La Società Euronizza S.r.l., con sede legale nel Comune di Cuneo, Piazza Europa n. 5 – Cod. Fisc. 03310630045, in data 8 febbraio 2012 ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive di Torino domanda, protocollata al n. 5089 il 8 febbraio 2012, intesa ad ottenere gli assenti necessari per la realizzazione di un esercizio di commercio al dettaglio di media struttura di vendita, settore alimentare e non alimentare, Tipologia M-SAM3, di 1.200 mq. di superficie di vendita, pratica di Sportello Unico Attività Produttive n. 29/2012, da localizzare in Via Gressoney, 3/A.

Trattandosi di insediamento commerciale di media struttura di vendita è stata presentata istanza secondo normativa vigente, comprensiva di richiesta di riconoscimento di Localizzazione L1, e relativi allegati funzionali alla verifica dei parametri orientativi previsti dalla normativa regionale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 12, comma 1 lett. a) e dell'art. 21 comma 7 della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0610283/122) “.. *Approvazione dei criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale e per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree privata*” per il riconoscimento di nuove L1 devono essere sottoscritti Protocolli d'intesa per il rafforzamento della dinamica commerciale e lo sviluppo economico locale, attrazione turistica e sicurezza del territorio, da approvare con deliberazione di Giunta Comunale.

In merito alla compatibilità dell'insediamento commerciale in progetto, le verifiche effettuate sulla base dei criteri comunali di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 0610283/122) hanno evidenziato che l'indirizzo oggetto della richiesta di Localizzazione L1 non rientra in alcun addensamento sulla base della cartografia allegata alla vigente programmazione commerciale, pertanto gli uffici hanno esaminato la documentazione presentata dall'interessato al fine di verificare la corretta applicazione dei parametri previsti dalla normativa regionale per il riconoscimento della Localizzazione L1.

Il perimetro della Localizzazione L1, include: l'edificio a destinazione commerciale nel quale verrà insediata la Media Struttura di vendita di Tipologia M-SAM3 di mq. 1200 di superficie di vendita, i posti a parcheggio, le aree di servizio all'attività commerciale quali le aree di carico-scarico e la viabilità di distribuzione dei posteggi, ai sensi dell'art. 24 comma 2 punto 2) dell'all. B alla D.C.R. 191-43016, per una superficie complessiva di mq. 9.510, così come meglio rappresentato nell'allegata planimetria.

In riferimento alla richiesta di autoriconoscimento della L1 è opportuno segnalare che ai sensi del comma 3 dell'art. 14 dell'all. B alla D.C.R. 191-43016/2012, i Comuni in presenza dei presupposti previsti dalla normativa regionale non hanno la facoltà di limitare il riconoscimento di Localizzazioni Urbane non addensate L1; si da atto che i requisiti oggettivi per il procedimento di riconoscimento delle Localizzazioni Urbane L1, previsti dai Criteri Regionali di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa,

come da ultimo modificati con l'approvazione della citata D.C.R. n.191-43016, non hanno subito modifiche.

Nello specifico la Localizzazione L1 viene individuata attraverso i seguenti parametri orientativi:

1) ubicazione in prossimità (mt. 700) di un nucleo residenziale sufficientemente numeroso (5000 residenti);

2) numerosità del nucleo residenziale (5000 residenti) verificata entro l'area compresa in un raggio di una determinata ampiezza (mt. 350);

3) dimensione massima della localizzazione (mq. 70.000), misurata sommando tutte le aree a destinazione commerciale contigue, anche se risultano separate da spazi pubblici e/o da opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

La sussistenza dei suddetti requisiti è stata comprovata dal richiedente e verificata dagli uffici. In applicazione dei vigenti criteri comunali il richiedente ha proposto un protocollo d'intesa con cui si prevede l'impegno di assumere personale inserito nelle liste dei centri per l'impiego o delle agenzie di somministrazione lavoro, in particolare di persone in situazione di difficoltà lavorativa ed economica; inoltre prevede l'impegno a garantire l'apertura dell'attività nel periodo estivo, come meglio evidenziato nel protocollo d'intesa.

Il contesto territoriale in cui si inserisce la struttura è stato oggetto di programmi di riqualificazione urbana, inoltre l'insediamento dell'attività commerciale, oggetto della richiesta, costituisce un rafforzamento della dinamica commerciale in quanto nelle aree limitrofe si riscontra la presenza di altre medie strutture. La presenza di tali attività commerciali sarà oggetto di attenta valutazione nella fase di revisione dei criteri commerciali al fine di valutare la possibilità del riconoscimento di nuovo addensamento commerciale.

Il Protocollo di Intesa allegato alla presente deliberazione dovrà essere controfirmato dalle parti ai fini del riconoscimento della Localizzazione L1 e del rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Qualora la Soc. Euronizza S.r.l. proceda all'alienazione delle aree oggetto dell'intervento e/o effettui la cessione dell'attività commerciale a terzi, dovrà essere fatta espressa menzione, nei relativi atti di trasferimento dei diritti, degli impegni assunti con il Protocollo di Intesa sottoscritto, anche in caso di sostituzione del promotore commerciale con altro soggetto in seguito a rinuncia da parte della Società Euronizza S.r.l.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle

competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Visto: - il Decreto Legislativo 114/1998 e s.m.i.;

- la Legge Regionale 12 novembre 1998 n. 28 e s.m.i.;

- la Legge Regionale 5 dicembre 1997 n. 56 e s.m.i.;

- il P.R.G.C. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 2005;

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007, n. 18 (mecc. 0610283/122);

Con voti unanimi, approvati in forma palese;

DELIBERA

- 1) di riconoscere, per le motivazioni espresse in narrativa, la Localizzazione urbana non addensata L1 "Gressoney 3/A" di mq. 9.510, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'all. B alla D.C.R. 191-43016/2012, così come rappresentata nell'allegata planimetria (**all. 1**), parte integrante della presente deliberazione per l'attivazione di una media struttura di vendita Tipologia M-SAM3 di mq. 1.200;
- 2) di approvare il Protocollo di Intesa (**all. 2**), ai sensi dell'art.12 della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 marzo 2007 n. 18 (mecc. 0610283/122), allegato quale parte integrante della presente deliberazione, da siglarsi tra la Società promotrice Euronizza S.r.l., con sede legale nel Comune di Cuneo, Piazza Europa n. 5 – Cod. Fisc. 03310630045 e la Città di Torino;
- 3) di rinviare ai competenti Servizi l'espletamento di tutte le procedure necessarie alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa predetto;
- 4) il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dal documento all. 2 alla Circolare prot. 16298 del 19.12.2012 (**all. 3**).

L'Assessore al Lavoro, Commercio
Attività Produttive, Economato e Contratti e Appalti
Domenico Mangone

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Ernesto Pizzichetta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. il V.D.G. Risorse Finanziarie
il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 52 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Elide Tisi

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 18 novembre 2013.